

*Sede legale: Viale Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 01.10.2024

**DISCIPLINARE DI GARA
e
CAPITOLATO SPECIALE**

**CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO NEUROLOGICA
AMBULATORIALE PRESSO IL P.O. DI CASALE M.TO PER UNA DURATA DI MESI 12**

(affidamento mediante R.D.O. in ambito MEPA Consip)

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

C.I.G.	B322AB6592
SCADENZA	15.10.2024
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	14.10.2024
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	SI
SOPRALLUOGO	NO
GARANZIA PROVVISORIA	NO

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO NEUROLOGICA
AMBULATORIALE PRESSO IL P.O. DI CASALE M.TO PER UNA DURATA DI MESI 12**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel presente documento;
- b) dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, in vigore dal 01.07.2023;
- c) dall'art. 10, commi 1 e 2 della Legge 26 maggio 2023, n. 56 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali".
- d) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile.

ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria, quale stazione appaltante nella procedura che ha per oggetto il servizio viene di seguito così identificata:

DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria	Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria (AL)	02190140067

ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO

3.1 CONFERIMENTO E DURATA CONTRATTUALE

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito: "Codice"), ha per oggetto il conferimento del servizio di assistenza medica finalizzata a garantire un continuativo supporto medico presso l'ASL AL ed avverrà tramite "Richiesta di Offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA Consip).

Le caratteristiche prestazionali del servizio sono dettagliatamente indicate nel presente Capitolato Speciale.

La durata contrattuale del servizio è pari a mesi 12 ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 della Legge 26.05.2023 n. 56.

La sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario sarà coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

3.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.2.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, potrà essere necessario affidare servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale ma riconducibili alle medesime prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di gara e alle condizioni economiche di aggiudicazione.

3.2.3 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, la Legge 26.05.2023 n. 56 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”* potrà determinare l'inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile

3.3 SPECIFICA ATTIVITA' IN AFFIDAMENTO E VALORIZZAZIONE

Per il conferimento del servizio in oggetto si richiede che vengano proposte presso il P.O. di Casale M.to **attività ambulatoriali** di base (prime visite e controlli), di II livello in ambito neuropatologico (a titolo esemplificativo, non esaustivo: epilessia, cefalea, malattia di Parkinson, malattie neurodegenerative, sclerosi multipla) e attività strumentale (elettromiografia, elettroencefalografia, potenziali evocati).

Il presente appalto è così articolato:

LOTTO UNICO

ATTIVITA' AMBULATORIALE da svolgersi presso il P.O. di Casale M.to così articolata:

- **attività ambulatoriale di neurologia di base (prime visite e controlli)** 12 ore settimanali da organizzare garantendo il rispetto dei tempi di erogazione previsti dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) e, in prima battuta, in fasce orarie coerenti con l'attuale organizzazione delle vigenti agende ambulatoriali;
- **attività strumentale (elettromiografia, refertazione di EEG e potenziali evocati)**: 8 ore settimanali, di cui almeno 6 ore/settimana di EMG, da organizzare in fasce orarie concordate con l'Azienda e da organizzare garantendo il rispetto dei tempi di erogazione previsti dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) e, in prima battuta, in fasce orarie coerenti con l'attuale organizzazione delle vigenti agende ambulatoriali;
- **attività ambulatoriale di neurologia di secondo livello**:
 - 1) Centro Sclerosi Multipla: 12 ore settimanali da suddividere in 2 giorni, comprensive di visite, controlli e attività infusiva;
 - 2) per gli altri ambulatori di II livello (cefalee, epilettologia, disturbi del movimento): 8 ore settimanali in un'unica giornata, dedicata all'epilettologia con possibilità di incrementare l'attività di settore su altre condizioni patologiche.

Si precisa che l'organizzazione dell'attività ambulatoriale potrà essere rimodulata in base alla gestione delle liste di attesa e/o in considerazione di proposte riorganizzative concordate con l'azienda.

IMPORTO MENSILE A BASE D'ASTA	Euro 18.400,00
IMPORTO A BASE D'ASTA PER MESI 12	Euro 220.800,00
CIG N.	B322AB6592
IMPORTO A FAVORE DELL'ANAC	Euro 18,00

L'importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 220.800,00 non è superabile pena la automatica esclusione dalla gara.

Si ritiene di precisare che, in fase di esecuzione del contratto, la Legge 26.05.2023 n. 56 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"* potrà determinare l'inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

La ditta offerente deve dichiarare di possedere la capacità tecnica e professionale adeguata allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato speciale e, in particolare, di offrire un numero di professionisti qualificato e adeguato, per consistenza numerica, alla copertura completa del servizio, senza interruzioni. Nel caso di partecipazione a più lotti, tale capacità è da intendersi estesa all'offerta di gara nel suo complesso.

LOGISTICA

Le spese di raggiungimento della postazione di lavoro, di vitto e alloggio sono a carico del contraente. Qualora venga utilizzata la mensa aziendale, per massimo 1 accesso/die, il costo da corrispondere da parte del contraente è pari ad euro 7,00 IVA compresa. Per accedere alla mensa è necessario prelevare il buono pasto al Punto Giallo presente in ogni Presidio Ospedaliero.

ALTRE DISPOSIZIONI

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale è facoltà dell'ASL AL, in ogni momento ed anche disgiuntamente, riacquisire il servizio in forma interna, con semplice preavviso, tramite PEC, di giorni 15 al "Contraente".

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE

Trattasi di **PRESTAZIONI DI SERVIZI** con CPV non associato alla categoria di abilitazione sulla piattaforma MEPA Consip in quanto gli operatori economici ad essa sono destinati non sono esattamente riconducibili alla fattispecie prevista dalla presente procedura. Il tutto riassunto nel seguente schema:

OGGETTO	CLASSIFICAZIONE CPV	CODICE CIG
Servizio di assistenza medico neurologica ambulatoriale presso il P.O. di Casale M.to – mesi 12	85320000-8 "Servizi Sociali"	B322AB6592

ART. 5 REFERENTE UNICO DELL'APPALTO

In forza del conferimento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, il Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria (di seguito: il "Contraente") rappresenta a tutti gli effetti il soggetto responsabile nei confronti dell'A.S.L. AL. Il "Contraente" dovrà inoltre sempre nominare un proprio referente unico dell'appalto quale soggetto interlocutore nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il referente unico dell'appalto dovrà sempre interfacciarsi, specie in caso di necessità con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Al D.E.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni prescritte dall'art. 114 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e dagli artt. 16 e ss. del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

ART. 6 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattualmente previste e alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'affidatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la stazione appaltante, fatta salva l'applicazione di penali, ove previste, e l'eventuale risoluzione del contratto.

A tal fine e a copertura dei rischi del servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare le seguenti apposite polizze assicurative, stipulate con Primarie Compagnie di Assicurazioni:

- Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT), Responsabilità Civile dei Prestatori d'Opera (RCO), a Contraenza dell'Aggiudicatario, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per RCT ed € 3.000.000,00 col limite di € 1.500.000,00 per singola persona per RCO, con validità dalla data del contratto e impegnandosi a mantenerla attiva per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.

Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, che ne risponderà per il valore complessivo.

Inoltre, stipulate per ciascuno dei professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del servizio, presso primaria Compagnia di Assicurazione e con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente:

- Polizza RCT professionale obbligatoria per ogni professionista, alla luce di quanto previsto dalla L. 24/2017 e dalla vigente normativa in materia.

E' richiesta copia di adeguata polizza assicurativa a garanzia della copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, a copertura del rischio da responsabilità civile per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio per ogni danno, anche se qui non menzionato.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto le organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale, nella forma dell'associazione di professionisti o altra forma giuridica idonea. Il requisito sostanziale deve permanere durante l'intera esecuzione del contratto a pena di decadenza dal medesimo. Tali soggetti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale;
- Possesso del requisito generale di ammissione prescritto dall'art. 94 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36;
- Requisiti di idoneità professionale.

ART. 8 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE

Il "Contraente" a cui verrà conferito il servizio dovrà provvedere, in assoluta autonomia, alla programmazione dei turni del personale medico impiegato nella commessa ed all'effettuazione delle prestazioni richieste.

Pertanto sono a carico del "Contraente" la programmazione della attività, compatibilmente con l'organizzazione generale del presidio, unitamente all'attività informativa ai pazienti ed alla

raccolta del relativo consenso, sia per l'erogazione della prestazione sanitaria, sia per il trattamento dei dati personali, compresi quelli c.d. "sensibili";

Sono parimenti a carico del "Contraente" la redazione di tutta la documentazione medica necessaria (referti, ecc.) nonché le sostituzioni del proprio personale impossibilitato a qualsiasi titolo ad effettuare le prestazioni oggetto del presente servizio.

I nominativi dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere trasmessi a spesa e cura del "Contraente" e dovranno coincidere con i curricula dei professionisti che verranno operativamente impiegati nel servizio, presentati in sede di gara. Il "Contraente" si impegna a trasmettere ad ASL AL la citata documentazione, unitamente alla documentazione identificativa (vedi oltre) utile al rilascio delle opportune credenziali operative, entro il termine perentorio di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del servizio. Non è consentito l'accesso al turno a professionisti che non abbiano superato il controllo amministrativo e quello del DEC.

Le sostituzioni dettate da motivi di assoluta urgenza dovranno essere effettuate con professionisti già presenti nell'elenco fornito, previa comunicazione scritta al DEC.

Nel caso in cui si verifichino variazioni rispetto all'elenco dei professionisti fornito in sede di gara, si configura quale diretta responsabilità del "Contraente" trasmettere l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 15 giorni precedenti la variazione medesima, inviando all'ASL AL la documentazione identificativa ed i curricula, per consentirne l'approvazione amministrativa ed il successivo controllo da parte del DEC.

In nessun caso è consentito l'accesso in servizio di professionisti in assenza di esplicita autorizzazione da parte del DEC, a seguito della valutazione amministrativa.

Inoltre, è compito del "Contraente" provvedere ad inviare mensilmente, a corredo dei turni, elenco aggiornato dei professionisti impiegati.

La turnazione sarà predisposta dall'affidatario del servizio ed inviata al Direttore dell'Esecuzione del Servizio per la verifica della completezza del servizio da erogare: l'attestazione dell'attività svolta verrà comprovata mediante report riepilogativo, debitamente sottoscritti, che verrà mensilmente trasmesso dal Contraente all'A.S.L.AL.

La turnistica mensile predisposta non dovrà prevedere turni di durata continuativa superiore alle 12 ore per singolo professionista, anche su diversa sede, salvo condizioni di emergenza tracciabili con motivazione scritta da parte del "Contraente" e verificabile da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

La programmazione dei turni, trasmessa al DEC entro il giorno 10 del mese precedente, si intende vincolante e, pertanto, dovrà essere rispettata salvo variazioni imputabili a motivazioni urgenti.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo. L'attestazione riepilogativa dell'attività svolta ai fini della consuntivazione e del successivo pagamento dovrà essere trasmessa al DEC entro il mese successivo all'erogazione dell'attività.

Il "Contraente" si assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda e di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

E' di esclusiva pertinenza del "Contraente" l'osservanza delle norme di cui all'art. 21, comma 1, lett. a-b-c del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene agli obblighi di cui alla lettera b), i dispositivi di protezione individuale sono forniti e messi a disposizione dei singoli medici dall'A.S.L. AL, sicché il "Contraente" dovrà controllarne la qualità e l'efficienza e assicurare che i medici all'atto dell'esecuzione delle prestazioni siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e li utilizzino conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. La corresponsione della retribuzione verrà effettuata esclusivamente e direttamente da parte del "Contraente". A tale proposito, si precisa che l'A.S.L. AL non interviene nelle decisioni afferenti la corresponsione delle retribuzioni e le concessioni di permessi e periodi feriali ai professionisti del "Contraente", cui spetta il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, questa Amministrazione si riserva di adire l'Autorità giudiziaria competente, e potrà ravvisarsi, tra l'altro, l'integrazione del reato di cui all'art. 331 Codice Penale (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), in base al quale *«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. [...]»*.

Si intende a carico del "Contraente", prima dell'inizio effettivo delle prestazioni, l'onere di fornire al Sistema Informativo di questa A.S.L. i dati anagrafici dei sanitari che saranno operanti nel servizio allo scopo di poter fornire a questi ultimi le credenziali di accesso e di utilizzo delle piattaforme informatiche aziendali oltreché, qualora sprovvisti, la firma digitale. I dati che dovranno essere forniti sono rappresentati da: nome e cognome, nazionalità, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identità (tipologia, soggetto emittitore, data di rilascio e di scadenza), indirizzo mail valido e numero telefonico.

ART. 9 OPERATORI IMPIEGATI IN ORGANICO

All'assunzione del servizio il Contraente è chiamato ad individuare un proprio Responsabile, che coordini l'attività degli incaricati dello svolgimento del servizio i cui recapiti (telefonico e mail) dovranno essere formalmente notificati ad ASL AL ed ai DEC.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

I professionisti impiegati dovranno essere in possesso di:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all'Albo Professionale;
- dichiarazione di non avere subito condanne penali;
- dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di ruolo;
- Specializzazione in Neurologia o discipline equipollenti o affini, ai sensi della vigente normativa;
- Possesso dei crediti ECM e degli attestati di formazione;
- credenziali SPID o, in alternativa, possesso di C.I.E. (carta di identità elettronica).

La verifica del possesso dei requisiti necessari si configura come esclusiva responsabilità del Contraente. L'eventuale assenza di uno di essi comporterà l'applicazione delle penalità previste all'art. 31 del presente Capitolato.

Nel caso in cui per l'erogazione del servizio venga impiegato personale di nazionalità e lingua straniera l'aggiudicatario dovrà certificare, per iscritto e per ogni singolo operatore, il possesso della capacità linguistica idonea ad una corretta e comprensibile redazione della documentazione connessa con il ruolo ricoperto, oltreché a sostenere un normale colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con l'utenza e con il personale sanitario.

I professionisti, inoltre, dovranno essere capaci e fisicamente validi, in età lavorativa prevista dalla legge.

In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Nei tre giorni precedenti l'inizio del servizio e comunque entro il termine perentorio di tre giorni dal ricevimento del contratto, il Contraente dovrà comunicare all'A.S.L. l'elenco nominativo dei professionisti che saranno adibiti al servizio; dovrà, inoltre, predisporre un fascicolo personale da conservarsi presso l'Unità Operativa interessata, con gli estremi del documento di

riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'iscrizione ad albo professionale e il certificato di idoneità fisica. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la documentazione contenuta nel succitato fascicolo.

Il Contraente dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, i medesimi professionisti che hanno ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L. evitando al massimo il turn over, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio.

Il turn over, se necessario, dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico del Contraente, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L., previa approvazione del Curriculum da parte del DEC.

Qualora dovesse presentarsi la necessità di effettuare l'inserimento di un nuovo professionista dovrà essere previsto un periodo di affiancamento di almeno 12 ore per acquisire confidenza con il sistema informatico ed i percorsi diagnostici-terapeutici, attivare password e utenze, compresa firma digitale.

Nel caso in cui l'ASL AL consideri un professionista non idoneo in carenza, il Contraente dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione. Tale richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del DEC.

L'aggiudicatario del servizio provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con professionisti idonei, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

L'elenco dei professionisti impiegati per il servizio in oggetto dovrà essere costantemente aggiornato e trasmesso alla scrivente.

TRASMISSIONE TURNAZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE

Il Contraente si impegna a trasmettere la turnazione dei propri operatori entro il giorno 10 del mese precedente a quello di riferimento al fine di garantire una puntuale programmazione delle attività mediche. Tale programmazione si intende vincolante e, pertanto, dovrà essere rispettata salvo variazioni imputabili a motivazioni urgenti.

Il contraente deve garantire un adeguato sistema di pianificazione delle presenze e delle assenze del personale, comprese le modalità di sostituzione, che dovranno essere motivate e limitate a situazioni di estrema necessità per garantire la copertura del servizio.

Il contraente, inoltre, dovrà prevedere entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvio del servizio, l'installazione di un sistema di rilevazione presenze automatico (no APP) a cui la stazione appaltante possa avere accesso in sola visualizzazione al fine della verifica dei turni per il pagamento del corrispettivo dovuto.

L'installazione del sistema di rilevazione presso ogni P.O. è da intendersi a carico del "Contraente" che opererà autonomamente senza l'intervento di tecnici dell'ASL AL previo accordo per la dislocazione e, a contratto terminato, dovrà provvedere anche alla rimozione dello stesso.

I dispositivi fisici di rilevamento devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza informatica aziendale.

SOSTITUZIONI URGENTI E PROGRAMMABILI

Le sostituzioni urgenti nella programmazione dovranno avvenire unicamente con professionisti già inseriti nell'elenco dei medici addetti alla copertura del servizio previa comunicazione formale dal referente unico al DEC di riferimento (le procedure di inserimento urgente di nuovi professionisti saranno oggetto di accordi specifici a seguito di aggiudicazione).

Le sostituzioni programmabili, invece, possono prevedere l'inserimento di un nuovo professionista previo invio della completa documentazione curriculare ed identificativa secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

In nessun caso è consentito l'accesso in servizio di professionisti in assenza di esplicita autorizzazione da parte del DEC, a seguito della valutazione amministrativa.

ART. 10 DOVERI GENERALI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO

I professionisti non avranno alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L. e dovranno garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente contratto. I professionisti addetti ai servizi di cui al presente contratto dovranno essere presenti sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Contraente e l'A.S.L. e, al termine del servizio dovranno lasciare i locali della struttura.

Si richiama la normativa vigente in tema di impossibilità di abbandonare il servizio in caso di ritardato/mancato arrivo dello specialista assegnato al turno successivo, nel qual caso sarà onere del Contraente la gestione in sicurezza del prolungamento orario dello specialista provvedendo nel più breve tempo possibile all'individuazione dello specialista in sostituzione.

Il contraente si impegna a garantire un impiego che corrisponda almeno al 80% dei professionisti di cui sono stati presentati i Curricula in sede di gara.

I professionisti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso L'A.S.L. può richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa. Il Contraente è comunque responsabile del comportamento dei professionisti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. Il Contraente è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri professionisti. Se pertinente, tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre i professionisti, durante l'espletamento del servizio, dovranno tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e s.m.i.

Il Contraente ed i propri professionisti dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti. Il raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali cene sono ad esclusivo carico del Contraente.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari comunicati in piena autonomia e successivamente approvati dalla direzione medica di presidio competente e dovrà armonizzarsi con l'andamento delle attività di presidio.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il contraente è comunque responsabile del comportamento dei suoi professionisti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. Il contraente è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri professionisti.

Il contraente del servizio ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo e rispetto della normativa sulla privacy circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti.

Il contraente, nell'esecuzione dell'Appalto, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale nonché negli atti d'esperimento di gara.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana.

ART. 11 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il contraente dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) la comunicazione e le attività occupazionali;
- c) funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- d) comunicazione corretta fra gli operatori;
- e) rapporto con i familiari;
- f) la qualità dell'assistenza;
- g) lavorare in gruppo;
- h) recepimento e verifica dell'acquisizione di protocolli in uso presso ASL AL.

Il personale impiegato inoltre dovrà essere sempre aggiornato con riferimento agli obblighi formativi e conseguire la soglia minima di punteggio E.C.M. previsto dalla normativa vigente e dovranno essere prodotti gli attestati relativi al punteggio E.C.M. e quelli di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., erogati secondo quanto previsto dall'Accordo 21/12/2011.

ART. 12 DISPOSIZIONI SANITARIE

I professionisti impiegati nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente del "Contraente" ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

I professionisti dovranno essere sottoposti, a cura e spese del "Contraente", sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del "Contraente".

ART. 13 COMUNICAZIONI

Tutte le eccezioni che il Contraente intendesse formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore della S.C. E.L.A.P. e sufficientemente documentate.

Eventuali osservazioni che il Contraente intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere da lui presentate per iscritto al Direttore della S.C. E.L.A.P. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcun'eccezione e che dopo tale termine egli decade dal diritto di avanzarne.

L'A.S.L. comunicherà al Contraente, entro i successivi tre giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART. 14 DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'ASL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al contraente di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio fatta salva la applicazione delle penalità che verranno successivamente indicate.

ART. 15 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

Il Contraente non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.S.L.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del "Contraente" costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per

fatto del “Contraente” qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’A.S.L. a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del “Contraente” tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione e la applicazione delle penalità previste per tale evenienza come in appresso definite.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell’articolo 1456 C.C.:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle forniture o prestazioni affidate;
- b. nel caso previsto dall’articolo “divieto di sospendere o ritardare il servizio”;
- c. nel caso previsto dall’articolo “penali per i ritardi”.

Avvenuta la risoluzione, l’A.S.L. comunicherà al Contraente la data in cui deve aver luogo l’effettuazione della frazione di prestazione eseguita.

L’A.S.L. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto;

Comunque l’A.S.L. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il contraente è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 17 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 3 si ribadisce che la ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo. L’ASL si riserva inoltre la possibilità di non aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell’oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

18 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

18.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

18.2 Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, potrà essere necessario affidare servizi supplementari, non previsti nell’appalto iniziale ma riconducibili alle medesime prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di gara e alle condizioni economiche di aggiudicazione.

18.3 Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, la Legge 26.05.2023 n. 56 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” potrà determinare l’inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell’art. 1339 del Codice Civile.

ART. 18 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART. 19 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda "Dettaglio Tecnico/Economico" Proposta per la RDO.

Nell'offerta dovrà essere indicato:

- importo costituito dal canone mensile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente conferimento espresso in Euro al netto di IVA ai sensi di legge come da schema offerta predisposto
- eventuali importi unitari delle singole parti di servizio come richiesto nell'apposito dettaglio tecnico economico.

Il costo complessivo verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" e dovrà essere inferiore, *pena automatica esclusione dalla gara*, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto da art. 110 del "Codice". La partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza") che sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art.91 c. 5 del "Codice"). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 17 c.4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato. Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini della quantificazione dell'imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti effettivamente compilate.

ART. 20 UTILIZZO APPARECCHIATURE

Al contraente sono assegnate tutte le apparecchiature e le attrezzature che saranno dettagliatamente indicate in sede di stipula del contratto, affinché i singoli professionisti decidano - sotto la propria esclusiva responsabilità - di accoglierli come propri strumenti di esercizio della professione. Con la stipulazione del contratto tutti i beni successivamente individuati e non rifiutati dal contraente sono mantenuti e utilizzati dai singoli professionisti sotto la loro esclusiva responsabilità, nel limite in cui persista negli stessi beni quegli elementi essenziali di qualità tecnica definiti secondo le regole proprie di ciascuna attività, con obbligo di sostituirli nel caso in cui i beni non raggiungano più gli standard richiesti per eseguire

prestazioni di qualità. Al termine della durata contrattuale del servizio sono restituiti beni in qualità e quantità uguali a quelli oggetto di consegna.

TITOLO 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 21 MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella **"Richiesta di Offerta"** sulla piattaforma ME.PA Consip predisposta utilizzando la riga di metaprodotto **"Servizi sociali (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)" presente nel bando "Servizi"**.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa";
- dettaglio tecnico ed economico del servizio, da inviare in allegato alla proposta firmato digitalmente utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO";
- Documenti per l'ammissione alla gara;
- Offerta Tecnica con i contenuti successivamente previsti;
- Ogni eventuale altro documento richiesto sulla piattaforma dalla stazione appaltante;

Il tutto firmato digitalmente alla proposta utilizzando i modelli dei documenti presenti sulla piattaforma in argomento.

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio indicato dal sistema informatico

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla la piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo.

In una seconda seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà successivamente fissata e notificata ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice all'uopo nominata:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata da ciascun concorrente.

Si comunica che in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, Art. 35 comma 2 lettera "d", l'accesso agli atti di gara "in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla

valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti”, risulta differito sino ad aggiudicazione definitiva, da intendersi con l’approvazione del relativo atto amministrativo.

In una successiva seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà successivamente fissata e notificata ai concorrenti il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà:

- all'inserimento dei punteggi tecnici;
- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- all’assegnazione dei rispettivi punteggi;
- alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;
- all’individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall’art. 110 del “Codice”. La verifica verrà successivamente effettuata dal R.U.P. con il supporto della Commissione Giudicatrice.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono sempre attive sulla piattaforma MEPA.

L’obbligo della pubblicità delle sedute è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 22 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all’offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 2) Copia del Patto di Integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.
- 3) Il D.G.U.E. allegato in formato editabile attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell’artt. 94 e ss. del Codice;
- 4) Documentazione attestante il versamento dell'importo dovuto a favore dell'A.N.A.C. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2017 e s.m.i. pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO ALLE NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE “FVOE” E DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

Si precisa che in applicazione delle disposizioni previste dallo 01.01.2024 in materia di appalti pubblici non risulta più possibile, da parte dell'operatore economico partecipante, ottenere alcuna certificazione (ex PASSOE) da parte del portale **FVOE 2.0**, acronimo di “Fascicolo virtuale dell'operatore economico” .

Rimane sempre necessario, in applicazione alle disposizioni previste dall’Art. 5 della Deliberazione ANAC n. 262 del 20.06.2023 e dell’Art. 24 del Codice, procedere alla dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori.

Rimane quindi a carico, unicamente delle Stazioni Appaltanti, il compito di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, rimane vigente l'obbligo, da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la do-

cumentazione relativi ai requisiti medesimi, di metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione del "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE", la compilazione da parte degli Operatori Economici partecipanti è da effettuare direttamente nel formato ESPD seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma MEPA in sede di compilazione dei dati relativi alla presente R.D.O.

Secondo le nuove modalità operative previste in seguito alla digitalizzazione degli appalti pubblici, la stazione appaltante, al fine di adempiere alle verifiche necessarie della presenza di eventuali cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36 del 31.03.2023, procederà a richiedere, tramite compilazione di apposita scheda ANAC, l'accesso alla documentazione presente all'interno del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) alle ditte partecipanti. Gli operatori economici dovranno provvedere **tempestivamente** ad autorizzare la medesima alla consultazione della documentazione prodotta dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Si precisa che il mancato nulla osta, da parte degli operatori economici coinvolti, potrà essere causa di esclusione dalla procedura di gara in quanto motivo ostativo alla verifica della presenza di eventuali cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36 del 31.03.2023

ART.23 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- **PROGETTO**, di formato non superiore a 20 pagine scaricabili in formato A4, fatto salvo quanto successivamente specificato, distinto per ciascun lotto di partecipazione contenente le seguenti parti o fascicoli:

RISORSE UMANE
C.V., contenenti le qualifiche professionali ricoperte, particolari competenze documentate del personale (documentazione non compresa nel limite di 20 pagine);
Specificazione degli ECM nella disciplina pertinente e di ogni altro aspetto formativo di possibile valutazione professionale (verranno valutati i crediti formativi superiori al minimo richiesto);
Procedure e strumenti per il contenimento del turn over, modalità per garantire la stabilità dei rapporti di lavoro e la continuità dell'equipe impiegata all'interno del singolo P.O. (riveste carattere preferenziale, ai fini della valutazione, l'indicazione di un pool stabile di professionisti per ogni lotto di partecipazione) e valutazione della adeguatezza per consistenza numerica dei professionisti individuati per la copertura completa del servizio, senza interruzioni.
MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Modalità di selezione e procedura per l'inserimento e periodo di affiancamento dei professionisti (valutazione requisiti e periodo di affiancamento, per acquisizione procedure aziendali, modalità di implementazione della formazione);
Sistema di rilevazione presenze e procedura per la gestione delle assenze e delle sostituzioni;
Procedura contenente il sistema di valutazione interno per la verifica della qualità del servizio;
FIGURE DI COORDINAMENTO
Indicazione del nominativo del Referente unico del servizio, curriculum, competenze, modalità di comunicazione e reperibilità;

- **CV DEI PROFESSIONISTI** raccolti in cartella firmata digitalmente in formato .zip.
- **ELENCO DEI PROFESSIONISTI ADDETTI AL SERVIZIO** da redigere sulla base del file allegato, compilato in ogni sua parte.

ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara" e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento

ART. 26 - PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del "Codice", per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 80
PREZZO	MAX PUNTI 20

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. **"aggregativo – compensatore"** sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
 $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
 Σn = sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è $= 0$ o < 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, avrà riferimento ai seguenti parametri:

SOTTOCRITERI		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
1	RISORSE UMANE			
1.1	CV, qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	<u>Criterio Discrezionale</u> : 20 punti all'offerta con le migliori caratteristiche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	20
1.2	Specificazione degli ECM nella disciplina pertinente e di ogni altro aspetto formativo di possibile valutazione professionale, in particolare possesso di brevetti professionalizzanti e/o corsi formativi (verranno valutati i crediti formativi superiori al minimo richiesto)	<u>Criterio Discrezionale</u> : 8 punti all'offerta con le migliori caratteristiche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	8
1.3	Strumenti per il contenimento del turn-over e modalità per garantire la stabilità dei rapporti di lavoro e la continuità dell'equipe impiegata all'interno del singolo P.O. (riveste carattere preferenziale, ai fini della valutazione, l'indicazione di un pool stabile di professionisti per ogni lotto di partecipazione) e valutazione della adeguatezza per consistenza numerica dei professionisti individuati per la copertura completa del servizio, senza interruzioni	<u>Criterio Discrezionale</u> : 30 punti all'offerta con le migliori caratteristiche. Alle altre offerte punteggi inferiori.	D	30
2	MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO			

2.1	Modalità di selezione professionisti e inserimento operatori (valutazione requisiti e periodo di affiancamento per acquisizione procedure aziendali, modalità di implementazione della formazione)	<u>Criterio Discrezionale</u> : 10 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	10
2.2	Sistema di rilevazione presenze e gestione assenze e sostituzioni	<u>Criterio Discrezionale</u> : 8 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	8
2.3	Descrizione del sistema di valutazione interno per la verifica della qualità del servizio erogato dai professionisti impiegati	<u>Criterio Discrezionale</u> : 2 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	2
3	FIGURE DI COORDINAMENTO			
3.1	Referente unico del Servizio, curriculum, competenze e modalità di comunicazione	<u>Criterio Discrezionale</u> : 2 punti all'offerta con le migliori caratteristiche tecniche. Alle altre offerte punteggi inferiori	D	2
	TOTALE			80

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20

ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
ASSENTE / NON VALUTABILE	0,00

Per ciascun parametro “**QUALITA**” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro “**QUALITA**” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **45** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “**Qualita**” saranno in ogni caso attribuiti **80 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 45 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO

L'apertura delle offerte economiche sarà effettuata dal R.U.P. sull'applicativo MEPA Consip. Al concorrente, tra quelli ammessi, che avrà offerto il canone onnicomprensivo per l'esecuzione del servizio più basso, saranno attribuiti **20 punti** mentre agli altri punteggi proporzionali inferiori in base seguente espressione:

$$V_i = (R_i/R_{\max})^\alpha$$

Dove:

V_i coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

R_i ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$ ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente

α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (20 punti).

Il conferimento del servizio avverrà per singolo lotto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso di identico punteggio finale si procederà all'aggiudicazione in favore di chi avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate nell'apposito schema. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di “non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”, come previsto da art. 108 c.10 del “Codice”.

Il costo complessivo del servizio dovrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante, non saranno pertanto accettati ribassi pari a 0 (zero).

IMPORTANTE:

Le formule sopra indicate saranno le uniche idonee ad assegnare il servizio ed a formulare la graduatoria di merito a prescindere da ogni risultato diverso fornito dalla piattaforma MEPA.

ART. 27 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

**TITOLO 3
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI**

ART. 28 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà effettuata mediante lettera commerciale e avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice". Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 29 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.106 comma 8 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.117 comma 8 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa.

ART. 30 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente servizio. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Al presente servizio è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente servizio, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 31 - CONTROLLI - INADEMPIENZE – PENALITÀ

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del “Contraente” comporteranno l'applicazione delle penali appresso indicate.

Nei casi in cui il “Contraente”, senza giustificato motivo, ritardi nell'inizio d'ogni singola prestazione contrattuale l'A.S.L. committente potrà applicare una penale, da commisurarsi alla gravità del caso, fino all'importo di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi fissati dalle norme regolanti l'appalto.

L'applicazione di n. 2 penali nel corso della durata dell'appalto, potrà comportare anche l'applicazione della risoluzione contrattuale.

L'ASL AL si riserva sempre ogni forma di controllo sulla corretta esecuzione dell'appalto.

Il “Contraente”, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penali:

- Euro 5.000,00 in caso di impiego nella turnazione di professionisti di cui non si sia verificato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. La penale sarà valorizzata

in ragione del numero dei turni di effettivo utilizzo del professionista o dei professionisti impiegati;

- Euro 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato fatto salvo quanto stabilito sopra in tema di ritardo nell'inizio della prestazione (a titolo esemplificativo non esaustivo: ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, abbandono volontario del turno, ritardo nella trasmissione della programmazione dei turni);
- Euro 350,00 in caso di mancata tempestiva sostituzione di turno di servizio.
- Euro 250,00 in caso di comunicazione in ritardo del nominativo del professionista in sostituzione;
- Euro 250,00 per ogni giorno di affiancamento non effettuato in caso di inserimento nuovi professionisti nella turnazione.
- Euro 200,00 nel caso in cui il professionista in turno si presenti sprovvisto di divisa e cartellino di riconoscimento rilasciati dal "Contraente".
- Euro 500,00 in caso di Inserimento in turno di un professionista in assenza di parere favorevole del DEC

La penalità di cui al punto precedente è comminata previa contestazione scritta trasmessa via PEC dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che il "Contraente" abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'ASL AL, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal "Contraente" ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta l'esecuzione del servizio, restando a carico della ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza. Il "Contraente" inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

ART. 32 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dalle Amministrazioni aderenti sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:**
Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC aslal@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.

- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
 - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;
- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
 - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;

- ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
- opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda: aslal@pec.aslal.it.

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 33 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA

In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante in qualità di "Committente" affiderà al "Contraente" attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Qualora tali attività siano svolte per conto del "Committente", quale Titolare o Responsabile di un trattamento di dati personali, il "Contraente", avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

In ogni caso, il "Contraente" nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, dovrà:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. "Privacy by design e by default"), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;
- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal "Committente" e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal "Committente", tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il "Committente" dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal "Committente";
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del "Committente" e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal "Committente".

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:

- coadiuvare ed assistere il "Committente", nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le

attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:

- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
- in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. "accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del "Committente" in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del "Committente" o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il "Committente" con la massima celerità);
- richiedere preventiva autorizzazione al "Committente" qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al subappaltatore o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

Sarà cura del "Contraente" segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il "Committente" in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Il "Contraente" si impegnerà altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il "Contraente" dovrà, anche in tale eventualità, assicurare al "Committente" che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza. In particolare, il "Contraente" sarà autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal "Committente" o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Sarà fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del "Committente" o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il "Contraente" sarà altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il "Contraente" assicurerà pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione

al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del "Committente" o di suoi clienti.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il "Committente" assicurerà la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal "Contraente".

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui il "Contraente" abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del "Committente", esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal "Committente" – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il "Committente" da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il "Committente" potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il "Committente" avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

ART. 34 SPESE CONTRATTUALI

A carico del "Contraente" sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità delle prestazioni.

ART. 35 PAGAMENTO DEL SERVIZIO / CORRISPETTIVO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del "Contraente". Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni di servizio, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'ASL AL procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del "Codice", il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario, attraverso richiesta agli Enti preposti al rilascio. Qualora il "Contraente" risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, L'ASL AL procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà al "Contraente" il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il "Contraente" non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora il "Contraente" non adempia entro il

suddetto termine, l'ASL AL, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del "Contraente" e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

Il pagamento del corrispettivo verrà, inoltre, disposto in seguito alla verifica dei turni da parte del DEC mediante accesso riservato, in sola visualizzazione, ad eventuale app/piattaforma per la rilevazione presenze in uso da parte del "Contraente"

ART. 37 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e del servizio aggiudicato senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 38 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 39 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 40 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Codice e nel Codice Civile.

ART. 41 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 42 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Amministrazioni aderenti. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 43 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario, quello di Alessandria.

DOCUMENTO	DA	SOTTOSCRIVERE
DIGITALMENTE	DAL	LEGALE
RAPPRESENTANTE	DELLA	DITTA
PARTECIPANTE		